

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

## 1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		Sterpa e Serrentino: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (1050);	
Senatori Berlanda ed altri: Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto ad astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1741);		Cappiello ed altri: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto ad astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali (1223) .....	3
Nicotra ed altri: Estensione ai dottori commercialisti della previsione di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale (771);		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3
Fracchia ed altri: Estensione ai dottori commercialisti ed ai ragionieri collegiati del diritto di astenersi dal testimoniare (841);		Alagna Egidio, <i>Presidente</i> .....	4, 5, 7
Ferrari Marte ed altri: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali (985);		Bargone Antonio .....	5
Maceratini ed altri: Estensione ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali della disciplina di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale (1733);		Brancaccio Mario, <i>Relatore</i> .....	4
		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	5, 7
		Mellini Mauro .....	6
		Nicotra Benedetto Vincenzo .....	6
		Tassi Carlo .....	5
		<b>Votazione segreta:</b>	
		Alagna Egidio, <i>Presidente</i> .....	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,35.

**Discussione delle proposte di legge senatori Berlanda e altri: Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1741); Nicotra e altri: Estensione ai dottori commercialisti della previsione di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale (771); Fracchia ed altri: Estensione ai dottori commercialisti ed ai ragionieri collegiati del diritto di astenersi dal testimoniare (841); Ferrari Marte ed altri: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali (985); Maceratini ed altri: Estensione ai dottori commercialisti, ai ragionieri ed ai periti commerciali della disciplina di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale (1733); Sterpa e Serrentino: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (1050); Cappelletto ed altri: Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali (1223).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlanda, Covi, Acquarone, Ruffino, Castiglione, Perugini, Pagani, Battello e Fassino: « Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 ottobre 1987; Nicotra, Orsenigo, Sapienza, Riggio, Loiero e Vairo: « Estensione ai dottori commercialisti della previsione di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale »; Fracchia, Auleta, Bellocchio e Visco: « Estensione ai dottori commercialisti ed ai ragionieri collegiati del diritto di astenersi dal testimoniare »; Ferrari Marte, Diglio, Fiandrotti e De Carli: « Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali »; Maceratini, Tassi, Trantino, Pazzaglia, Alpini, Rubinacci e Parigi: « Estensione ai dottori commercialisti, ai ragionieri ed ai periti commerciali della disciplina di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale »; Sterpa e Serrentino: « Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali »; Cappelletto, Andò, Diglio, Buffoni e Alagna: « Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dot-

tori commercialisti, ragionieri e periti commerciali ».

Data l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

EGIDIO ALAGNA

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 1741, nonché sulle altre proposte di legge abbinata, nei limiti della precedente.

L'onorevole Brancaccio ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO BRANCACCIO, *Relatore*. Ricordo che per definire il diritto dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali di astenersi dal testimoniare sono stati presentati numerosi progetti di legge; tra di essi, vi è oggi al nostro esame la proposta di legge n. 1741, che ha già ricevuto l'approvazione nella Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Esaminando a fondo il problema, ci si può rendere conto che la preoccupazione di tutti i progetti di legge presentati — forse troppi rispetto alle dimensioni del problema — sono rivolti a stabilire l'estensione dell'ambito di applicazione di talune norme del codice di procedura penale e di quello di procedura civile alle categorie che ho prima citato, per salvaguardare il rispetto del segreto d'ufficio.

Com'è noto, l'articolo 351 del codice di procedura penale stabilisce la possibilità, per determinate categorie professionali (avvocati, notai e medici), di eccepire il segreto professionale in sede di giudizio, salvo che il magistrato non ritenga di dover insistere sulla testimonianza di questi soggetti.

La critica di fondo che ha ispirato i relatori di tutte le proposte di legge pre-

sentate è che la normativa prevista dal citato articolo 351 è troppo riduttiva, in quanto non ricomprende talune importanti categorie nell'ambito delle professioni libere, quali quelle dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali. È stato sostenuto che, stante la quantità di problemi esistenti nel mondo dell'economia e le conseguenti difficoltà per chi esercita determinate professioni, pare logico equiparare le suddette categorie alle altre già contemplate dalla normativa dei codici.

A questo proposito — parlo sul piano esegetico — si aprivano due possibilità: quella di modificare l'articolo 351 del codice di procedura penale, aggiungendo cioè alcune categorie all'elenco, oppure — come è stato fatto soprattutto nel provvedimento approvato dal Senato — quella di inserire la novella normativa nelle singole leggi che regolano talune professioni, così come è avvenuto per la categoria dei consulenti del lavoro.

La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di seguire la seconda strada; pertanto, nel testo della proposta di legge da essa approvata si propone di modificare l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, nonché l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068. Come si vede, la modifica viene inserita nelle leggi vigenti e non nel codice di procedura penale.

Una diversa scelta sarebbe valsa a semplificare la ricerca giuridica, poiché, anziché rintracciare la normativa nelle singole leggi, sarebbe stato possibile trovarla rappresentata complessivamente all'interno del codice.

Il Senato ha anche ritenuto di introdurre un'eccezione. Infatti, dopo aver stabilito che alle due categorie considerate (dottori commercialisti da un lato, ragionieri e periti commerciali dall'altro) si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 249 del codice di procedura civile, si prevede che le attività di revisione e certificazione obbligatoria di contabilità e di bilanci insieme a quelle relative alle funzioni di

sindaco o revisore di società od enti non siano comprese in tale disciplina.

Pur non sfuggendomi il senso di questa eccezione, devo dire che la considero ultronea, trattandosi di attività specifiche relative ad uffici che hanno un certo contenuto di pubblicità, attività che dunque non rientrano tra quelle sopra considerate.

Tuttavia, dato che comunque questa previsione (a mio avviso eccessiva) è stata già introdotta, esprimo in ogni caso parere favorevole in merito al provvedimento approvato dal Senato, poiché risponde a criteri di logica e di opportunità.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARLO TASSI.** In realtà, ogni discussione è superata dai fatti, non essendo opportuno rinviare al Senato questa proposta di legge, sulla quale l'altro ramo del Parlamento si è già pronunciato in senso favorevole.

Devo comunque dire che sono assolutamente contrario alla proliferazione delle fonti di cognizione delle norme. In presenza di una normativa che è già parte della sistematica di un codice, bisogna sempre operare per inserire eventuali modifiche, restrizioni o estensioni, nella disciplina fondamentale del codice stesso. Questo si rende necessario sia per ragioni di utilità, sia per motivi di mentalità e di sistematica. La modifica della norma fondamentale, infatti, consente in minor misura illusioni ed interpretazioni singolari. Non vorrei che un domani ci trovassimo di fronte a qualche pretore d'assalto, che proprio dalla diversificazione della fonte — l'una relativa ad avvocati, procuratori, consulenti tecnici, notai e via dicendo, l'altra riguardante dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali — traesse spunto per evidenziare una differenza di trattamento, non ritenendo quindi altrettanto rilevante il segreto garantito dalla normativa in esame.

Al contrario, le professioni considerate in questo provvedimento meritano il rico-

noscimento del segreto professionale, data la loro attività di « operatori di giustizia » in un mondo come l'attuale, in cui la scorretta contabilizzazione di una attività e il mancato rispetto delle norme fiscali possono comportare gravissime conseguenze addirittura in campo penale. Non esistendo più la pregiudiziale tributaria, può risultare estremamente utile il colloquio del professionista con il cliente, il quale può ammettere determinate situazioni costituenti di per sé reato; sotto questo aspetto, una scorretta interpretazione della norma non consentirebbe al cittadino di difendersi in via pregiudiziale e presupposta, non avendo la garanzia di potersi affidare ad un professionista tutelato dal segreto professionale nello svolgimento della sua attività.

Prescindendo dalle riserve espresse in ordine alla molteplicità delle fonti, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento.

Desidero da ultimo chiedere un chiarimento in ordine all'espressione usata di ragionieri « collegiati ».

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia.** Con tale termine si volevano indicare quei ragionieri che esercitano la loro professione all'interno di un collegio.

**CARLO TASSI.** Si potrebbe parlare allora di ragionieri professionisti.

**PRESIDENTE.** Purtroppo, poiché il progetto di legge è già stato approvato dal Senato non possiamo apportare modifiche senza doverlo poi rinviare all'altro ramo del Parlamento.

**CARLO TASSI.** Desidero comunque che risulti dal resoconto il mio dissenso sull'uso di questa espressione.

**ANTONIO BARGONE.** A nome del gruppo comunista, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1741 per i motivi che sono stati già illustrati nella passata legislatura al Senato.

Il presente provvedimento, infatti, garantisce la tutela di interessi generali; mi riferisco anzitutto al diritto alla riservatezza, cui faceva riferimento l'onorevole Tassi, in considerazione del fatto che questi professionisti svolgono soprattutto davanti alle commissioni tributarie un'attività difensiva assimilabile a quella degli avvocati. Attraverso la presente disciplina, dunque, si garantisce la tutela del diritto sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Emerge quindi la rilevanza costituzionale della funzione pubblica svolta da questi professionisti, che non sono stati considerati al pari degli altri dal codice di procedura penale soltanto perché, nel momento storico in cui questo è stato varato, la loro attività non si era ancora sviluppata al punto da diventare, come oggi, una funzione essenziale nella società.

Anche il riferimento alla consulenza in campo economico costituisce un motivo di validità della proposta di legge al nostro esame; tale attività, infatti, va rapportata alla libertà dell'esercizio di impresa, anch'esso costituzionalmente tutelato. Del resto, abbiamo rilevato come anche per i consulenti del lavoro qualche anno fa il Parlamento abbia provveduto ad estendere la normativa di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale, in considerazione dello sviluppo di questo tipo di professione.

Ritengo inoltre sia estremamente giusto aver escluso dalla presente normativa alcune attività, le quali, rispondendo ad una funzione pubblicistica, mal si conciliano con il diritto alla segretezza; questa credo sia stata la logica che ha ispirato i presentatori dell'emendamento, con cui al Senato è stata introdotta questa eccezione.

Per i motivi esposti, mi dichiaro dunque favorevole a questa proposta di legge.

**BENEDETTO INCENZO NICOTRA.** Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta di legge al nostro esame. Desidero sottolineare che sin dalla scorsa legislatura erano stati sollecitati provvedimenti analoghi e che il mio

gruppo, in apertura della nuova legislatura, ha presentato un proprio progetto di legge.

In effetti, l'attività di dottore commercialista, nel contesto delle libere professioni, ha assunto una posizione delicata: al commercialista ci si rivolge per avere una serie di consulenze in materia fiscale; è diventato sostanzialmente il confessore familiare, aziendale e personale. Quindi l'estensione ai commercialisti ed alle professioni analoghe del contenuto dell'articolo 351 del codice di procedura penale — che attualmente riguarda solo gli avvocati, i medici e i ministri di culto — mi sembra un provvedimento importante.

Riteniamo valide le osservazioni svolte dal collega Tassi circa la necessità di introdurre la modifica dell'articolo 351 del codice di procedura penale anziché quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953, secondo quanto proposto dal Senato. In ogni caso, l'obiettivo di giungere finalmente all'equiparazione tra queste professioni mi sembra prioritario rispetto alle esigenze tecniche. Quindi, il gruppo della democrazia cristiana ribadisce il proprio voto favorevole.

**MAURO MELLINI.** Concordo sul contenuto del provvedimento, ma sono del parere che la sede propria per l'introduzione di una norma di questo tipo sia il codice di procedura penale; le leggi professionali debbono e possono specificare il contenuto del decreto, ma l'esonero dall'obbligo di testimonianza è materia del codice di procedura penale. Il Senato, comunque, ha deciso in questo senso; pertanto, approveremo la proposta di legge al nostro esame con la raccomandazione per il Governo di tenere presente che l'articolo 6 del disegno di legge-delega per il nuovo codice di procedura penale prevede il raccordo con le altre leggi dello Stato. Ritengo che, avvalendosi di tale norma, il Governo possa inserire, nel corso della redazione del nuovo codice, un ampliamento dell'attuale normativa tenendo conto dell'approvazione — qualora vi sia — di questa proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Non in qualità di presidente, ma come rappresentante del gruppo socialista annuncio il voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo esprime parere favorevole al testo in esame.

Desidero ricordare quali siano state le ragioni che hanno portato il Senato ad optare per tale scelta piuttosto che per la collocazione di questa disposizione nel codice di procedura penale. Esse nascevano, da un lato, dall'urgenza di approvare questa normativa dal momento che i professionisti indicati nell'attuale proposta di legge sono esposti diversamente da altre professioni al dovere di testimoniare; dall'altro, nascevano dall'esistenza del disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, per cui, se si fosse manifestato l'orientamento per una sua collocazione in questa sede, ne sarebbe conseguito il dovere di inserire la materia nell'ambito del nuovo codice. Il ministro dell'interno, con telegramma del 10 novembre scorso, ha espresso parere contrario alla prosecuzione dell'esame di questo provvedimento, basandosi sul presupposto secondo il quale dovrebbe essere esaminato in sede di attuazione della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. La commissione preposta alla stesura del nuovo codice non ha affrontato il problema nella considerazione che la legge-delega non forniva delimitazioni all'intervento in materia di dovere di testimonianza per i diversi professionisti. Ha deciso, quindi, di non approfondire tale questione rimandandola alle scelte del Parlamento.

In conclusione, considero giusta l'osservazione dell'onorevole Mellini secondo cui — qualora questo provvedimento diventasse legge dello Stato — se ne dovrebbe tener conto nella stesura finale del nuovo codice di procedura penale. Con-

fermo, quindi, il parere favorevole del Governo.

**PRESIDENTE.** Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 1741. Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata)*

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ART. 1.

1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne l'attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quella relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Berlanda ed altri: « Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimo-

---

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1987

---

niare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali ». (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1741):

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 771, 841, 985, 1733, 1050. 1223.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alagna, Andò, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Brancaccio, Casini Carlo, Del Pennino, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gullotti, Leccisi, Macerati, Mellini, Nicotra, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Russo Raffaele, Tassi, Trabacchi, Vairo, Violante.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO